SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -

(N. 271-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2ª e 8ª RIUNITE

2ª (Giustizia)8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dei Lavori Pubblici

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1983

(V. Stampato Camera n. 423)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, già approvato dalla Camera dei deputati, ha sollevato, sia nella discussione parlamentare che nella pubblica opinione, un vivace dibattito, ed ha raccolto una serie di contrastanti apprezzamenti, appuntati soprattutto sul carattere di provvisorietà e di tardività che esso avrebbe rispetto al più ampio, complessivo e drammatico problema della casa; problema che purtroppo, dopo un lustro di applicazione della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, e dopo i pur rilevanti interventi di mano pubblica, sia per quanto riguarda i finanziamenti volti all'incentivazione dell'edilizia residenziale, sia per le provvidenze di carattere fiscale, non si è ancora riusciti a portare a definitiva soluzione, nonostante la indubbia buona volontà del Governo e delle forze politiche.

Nel corso del dibattito, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e delle audizioni informali delle associazioni di categoria (proprietari ed inquilini), è stata sottolineata la contraddittorietà di una situazione che, mentre da un lato vede una congrua disponibilità, in assoluto, di abitazioni, ed una rilevante offerta in vendita di alloggi sul mercato, dall'altro registra purtroppo forti tensioni abitative, soprattutto in alcune zone metropolitane del Paese (ma non solo in quelle), e condizioni a volte drammatiche per le famiglie che devono abbandonare l'alloggio occupato e non riescono, per assoluta indisponibilità di offerta sul mercato locativo, a trovarne un altro ove trasferirsi, non disponendo delle somme necessarie per acquistarlo; si sono pure evidenziati l'alto numero degli sfratti in corso di esecuzione, e la massa di quelli che, avvicinandosi l'ulteriore scadenza dei contratti prorogati per l'ultima volta dalla legge n. 392, si prevede verranno a delinearsi.

Proprio da ciò, a mio avviso, discende la ragione che ci ingiunge ad approvare la conversione di questo decreto-legge, pur con tutti i suoi dichiarati limiti di operatività.

Sinteticamente, il decreto-legge n. 462 del 1983 si compone di due parti, sostanzialmente ben distinte tra loro: la prima, cioè l'articolo 1, è quella relativa alla modifica del terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982; modifica che ne rende più compiuta la disciplina, estendendo la possibilità di chiedere un differimento nella esecuzione dello sfratto (differimento appunto introdotto dal citato decreto-legge n. 9 del 1982 in modifica di quanto disposto a suo tempo dall'articolo 56 della legge n. 392 del 1978), a tutti i conduttori, colpiti dallo sfratto, che siano titolari di un contratto di locazione la cui scadenza non sia successiva al 30 giugno 1984. In tal modo, si rende più equa la situazione precedente, evitando disparità di trattamento tra i conduttori, che prima invece venivano discriminati, rispetto a questo beneficio, in relazione soltanto alla data di emissione del provvedimento di rilascio, e non alla oggettiva scadenza contrattuale. Analoga modifica viene introdotta, sempre nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, all'articolo 14, quarto comma, del citato decreto-legge n. 9 del 1982, per evidenti ragioni di simmetria legislativa con la modifica all'articolo 10, per gli immobili siti nella citazione « aree calde » o a forte tensione abitativa.

Questa parte del provvedimento legislativo è quella più propriamente relativa al problema degli sfratti, attenendo alla loro materiale esecuzione, prevede la possibilità per il magistrato, di graduare i tempi di esecuzione del rilascio dell'immobile locato, in considerazione della particolare situazione di fatto ricorrente nel caso di specie; certamente questa estensione temporale della pos-

sibilità di ottenere una proroga, originariamente limitata soltanto ad un breve periodo di tempo (18 mesi dalla data di emissione del decreto-legge n. 9 del 1982), colpisce ulteriormente il principio di certezza giuridica della disponibilità dell'immobile, da parte del proprietario, alla normale scadenza contrattuale; principio che costituiva la filosofia dell'equo canone, purtroppo smentita dalla pratica applicazione della legge n. 392, con le note conseguenze distorsive sul mercato immobiliare, sia della vendita che della locazione. Allo stato, però, non può non condividersi il testo del provvedimento, e l'innovazione certamente apprezzabile che esso porta alle originarie norme del decreto-legge n. 9 del 1982, in consideraizone dei gravi guasti di ordine sociale che altrimenti si verificherebbero nelle già difficili situazioni abitative di numerose città italiane. Questo pur non nascondendo perplessità per la estensione sino al 30 giugno 1984 del termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 1983.

Voler avanzare oggi un più ampio discorso sulle modifiche da apportarsi alla legge n. 392 del 1978, alla luce di cinque anni di esperienza applicativa, è fuori del campo del provvedimento in esame e ritengo che ogni tentativo di introdurre in questa sede elementi di modifica dell'impianto di questa legge sia da respingere.

Altrettanto meritevole di approvazione, a mio sommesso avviso, è la disposizione introdotta con l'articolo 1-bis dalla Camera. che ha prorogato al 30 giugno 1984 tutti i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili nelle zone terremotate di Campania e Basilicata, estendendo poi al 31 dicembre 1984 i termini stabiliti nelle ordinanze di requisizione di immobili destinati, nelle stesse zone, a ricovero temporaneo dei senza tetto, o alla prosecuzione di attività economiche, e di servizi collettivi. La norma si commenta da sola: la situazione delle zone terremotate è ancora in difficoltà per quanto riguarda l'edilizia residenziale, produttiva e civile, per cui una ulteriore sospensione o proroga dei termini non può non apparire necessaria.

A questo punto giova rinnovare l'auspicio di una pronta iniziativa del Governo per un riesame complessivo del problema della casa e dei risultati di una politica, invero ampia sotto il profilo quantitativo — ma forse non ancora ben calibrata operativamente che non è riuscita ancora a sconfiggere il dramma della mancanza di abitazioni in molte parti della nostra realtà sociale, soprattutto urbana; e per un attento riesame di alcuni punti della legge sull'equo canone che ne corregga gli errori di impostazione e di applicazione, e che ristabilisca certezza nei rapporti tra le parti, sì che il proprietario non sia dissuaso, come purtroppo oggi avviene, dall'offerta locatizia.

Con la seconda parte del decreto-legge in esame, il Governo ha affrontato alcuni problemi relativi alla quantificazione ed erogazione, da parte del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di contributi integrativi a cooperative, a proprietà divisa o indivisa, nonchè ai rapporti con gli istituti mutuanti, rapporti che avevano registrato qualche difficoltà con le precedenti norme.

La Camera dei deputati ha profondamente rimaneggiato l'edizione governativa del decreto-legge, sia modificando l'articolo 2 del decreto, sia aggiungendo due nuovi articoli, 4-bis e 4-ter, che affrontano problemi non considerati nel testo del decreto-legge. Con l'articolo 2, è stato chiarito il rapporto tra assegnatario-acquirente, istituto mutuante e CER, stabilendosi che il contributo erogato dal CER, anche per mutui già totalmente utilizzati, sia pari alla differenza tra il costo del denaro, periodicamente determinato in base al decreto-legge n. 1022 del 1965, e successive modificazioni, e l'onere previsto a carico degli assegnatari in base al loro reddito; tale determinazione porta ad un tasso effettivo per l'assegnatario del 9 per cento se si tratta di cooperativa a proprietà divisa e del 4,50 per cento se a proprietà indivisa, stabilendosi altresì, la possibilità di erogazione diretta del contributo al mutuatario che non intenda fruire di un mutuo agevolato integrativo. Con l'articolo 3 si determina più precisamente, dal punto di vista contabile, la possibilità di prov-

vista su un apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, onde evitare possibili difficoltà finanziarie nel momento della erogazione del contributo agli istituti mutuanti.

Rilevanti sono le modifiche introdotte dal la Camera dei deputati con i due articoli aggiuntivi 4-bis e 4-ter; con il primo, si stabilisce il recupero di fondi giacenti per mancato utilizzo presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, e la loro erogazione alle Regioni in base alle quote di riparto, anche in eccedenza ai limiti annuali di erogabilità, in tal modo mobilitando produttivamente una massa ingente (circa 600 miliardi) che sarebbe rimasta inutilizzata per perenzione. Con il secondo, nel prorogare a due anni dall'ultimazione dei lavori il termine per l'assegnazione o la vendita degli alloggi costruiti con le agevolazioni di cui al decreto-legge n. 1022 del 1965 e successive modificazioni, si dispone l'equipollenza all'atto di vendita del contratto preliminare stipulato in forma scritta (ex articolo 1351 del codice civile); su questo ultimo punto, riterrei opportuno che si chiarisca sin d'ora, in via interpretativa, che anche il contratto preliminare deve essere debitamente autenticato, o redatto in forma pubblica, o quanto meno registrato, per evitare facili frodi nella sua redazione per quanto riguarda la certezza della data e l'autenticità delle firme. Infine, si concede agli assegnatari un termine di 60 giorni dall'assegnazione-vendita o dal preliminare per la esibizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge per il beneficio.

L'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge di conversione contiene una norma per la conservazione degli effetti giuridici prodotti dal precedente decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318, non convertito in legge nei termini.

In conclusione, non posso esimermi dall'associarmi all'invito già fatto dal relatore alla Camera dei deputati, onorevole Rocelli, per la proroga dei termini, scadenti al 31 dicembre 1983, dei benefici fiscali previsti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (cosiddetta « legge Formica ») in materia di trasferimenti immobiliari; l'effetto complessivo di tale legge sul mercato è stato positivo, e da più parti (operatori economici, enti, eccetera) si sta chiedendo una sua tempestiva proroga, con qualche modifica derivante dall'esperienza applicativa di circa 18 mesi, per evitare il tracollo del mercato edilizio, soprattutto nell'usato.

Pertanto, si conclude sollecitando il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

DE CINQUE, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Franza)

2 novembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore PAGANI Antonino)

3 novembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere favorevole sui profili di copertura finanziaria.

Si segnala che a giudizio del Gruppo comunista il mantenimento in bilancio, quale residui, dei limiti di impegno di cui alla legge n. 166 del 1975, è in contrasto con la nuova disciplina dei residui di stanziamento stabilita dall'articolo 39 della legge n. 526 del 1982 che ha riformulato l'articolo 36, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, nel capoverso, le parole: « 31 dicembre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 »;

al comma 2, nel capoverso, le parole: « 31 dicembre 1983 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1984 ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonchè alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — All'articolo 5-ter del decretolegge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

"Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purchè tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983"».

All'articolo 3, nel comma 3, la cifra: « 18.212.014.600 » è sostituita dalla seguente: « 18.212.009.600 ».

L'articolo 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 4-bis. — Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.

Art. 4-ter. — L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data" ».

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, pubblicato mella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 12 settembre 1983.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare l'esecuzione degli sfratti, in attesa di provvedimenti organici in materia di equo canone, nonchè per snellire le procedure di erogazione dei contributi per l'edilizia agevolata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, e di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

- 1. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:
- « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Identico:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 ».

(Segue: Testo del decreto-legge)

- 2. Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:
- « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

Articolo 2.

All'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i mutui integrativi che possono essere accordati sulla base della delibera adottata dal CER in data 4 gennaio 1983, anche su finanziamenti totalmente erogati, lo stesso Comitato provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del medesimo decreto-legge ovvero dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o per gli assegnatari il cui reddito sia compreso fra il limite di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed il maggiore dei limiti in vigore ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 457 e successive modificazioni, alla data dell'atto di vendita o di assegnazione.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Identico:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 ».

Articolo 1-bis.

- 1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
- 2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonchè alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984.

Articolo 2.

All'art. 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 3,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, potrà essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire 10 miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983 ».

Articolo 3.

- 1. Per provvedere al pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonchè di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è istituito, a decorrere dall'anno finanziario 1983, apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Nell'anno finanziario 1983 la relativa dotazione è fissata in lire 18 miliardi.
- 2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante l'utilizzazione della disponibilità di limite di impegno di lire 2.276.501.200 esistente sul capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1983, a valere sul limite di impegno di lire 5 miliardi iscritto nell'anno finanziario 1976 in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che resta conseguentemente ridotto di pari importo.
- 3. All'uopo le quote annuali come sopra utilizzate, complessivamente ammontanti a lire 18.212.014.600, saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1983, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura stabilita dal precedente primo comma.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 318.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purchè tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983 ».

Articolo 3.

1. Identico.

2. Identico.

- 3. All'uopo le quote annuali come sopra utilizzate, complessivamente ammontanti a lire 18.212.009.600, saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1983, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura stabilita dal precedente primo comma.
 - 4. Identico.

Articolo 4.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1983.

PERTINI

Craxi — Nicolazzi — Martinazzoli — Goria — Longo

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4-bis.

Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata avviati sulla base dei limiti d'impegno definiti dalle leggi di finanziamento e dalle leggi di bilancio, il CER è autorizzato a trasferire alle regioni, nei limiti delle quote spettanti ad ogni singola regione, le relative disponibilità di contributi non ancora utilizzate e giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza dei limiti annuali di erogabilità.

Articolo 4-ter.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data ».